

del terreno a valle e non a monte del meccanismo di determinazione dell'indennizzo.

b) rispetto agli artt. 113, 1° e 2° co., 101, 2° co. e 24, 1° co. Cost. in quanto le tabelle predisposte dalle Commissioni costituendo un accertamento nel merito demandato ad organi della P.A., vincolanti, non solo per l'organo amministrativo deputato al procedimento espropriativo, ma per il giudice ordinario nel processo di opposizione alla stima, pongono in essere un accertamento automatico di valori che si risolve in una precostituzione di prove, al di fuori del processo. Da ciò la possibilità che resti pregiudicato il diritto soggettivo del privato espropriato ad ottenere il giusto indennizzo attraverso un procedimento estimativo, corretto e controllabile, in sede giudiziaria.

La rilevanza delle indicate questioni di legittimità è pienamente evidente, posto che la corte di merito, reinvestita del processo con l'ordinanza n. 270/1983, ha effettuato il riscontro dell'equità dell'indennizzo prescindendo dai valori tabellari fissati dall'apposita commissione e dovendo questa Corte dichiarare illegittima la liquidazione dell'indennità così operata che disapplica la disposizione dell'art. 28. Ed è proprio la puntuale applicazione dell'art. 28 a sollevare gli esposti dubbi di costituzionalità.

Il giudizio dev'essere pertanto sospeso, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione dell'indicata questione di costituzionalità, relativamente all'art. 28, 1°, 2° e 6° co. della legge provinciale Trento 30 dicembre 1972 n. 31, così come da ultimo modificata dall'art. 1 della legge n. 14/1983, nella parte in cui dispone che l'indennità di espropriazione corrisponde al valore che entro le valutazioni tabellari fornite dalla

commissione di cui al 6° co., «deve» essere attribuito all'area espropriata come terreno agricolo, ai fini della determinazione di uno dei termini della media aritmetica tra il valore legale, così determinato, ed il valore venale del singolo bene, nonché nella parte in cui si dispone che la commissione provvede alla determinazione dei valori agricoli minimi e massimi per ciascuna coltura in relazione alle singole zone agrarie, senza precisare che tale determinazione non è vincolante per il giudice ordinario in sede di opposizione alla stima.

P.Q.M.

La Corte dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 28, 1°, 2° e 6° co. della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972 n. 31 così come da ultimo modificata dall'art. 1 della legge provinciale 2 maggio 1983 n. 14 nella parte in cui prevedendo che l'indennità di esproprio venga ancorata alle valutazioni fornite da un'apposita commissione amministrativa, si pone in apparente contrasto con gli artt. 24, 1° co., 101, 2° co., 113, 1° e 2° co., 42, 2° e 3° co. Cost. Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte Costituzionale. Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al P.G. presso questa Corte, al Presidente della Giunta provinciale di Trento, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri. Dispone altresì che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, nonché al Presidente del Consiglio provinciale di Trento.

Così deciso in Roma il 3 giugno 1987.

Il Presidente: (illeggibile)

Il Cancelliere: (illeggibile)

LEGGI E DECRETI

ANNO 1987

REGIONE AUTONOMA TRENTO - ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 1987, n. 53/L

Approvazione del regolamento per la determinazione del programma di esame e della votazione minima richiesta per il superamento del concorso pubblico per esami per l'accesso al profilo professionale di coordinatore dei servizi di anticamera e portineria - quinta qualifica funzionale

GESETZE UND DEKRETE

JAHR 1987

AUTONOME REGION TRENTO - SÜDTIROL

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSCHUSSES vom 5. November 1987, Nr. 53/L

Genehmigung der Verordnung für die Festsetzung des Prüfungsprogrammes und der erforderlichen Mindestbewertung für das Bestehen des öffentlichen Wettbewerbes nach Prüfungen für den Zugang zum Berufsbild eines Koordinators für Vorzimmer- und Pförtnerdienste - V. Funktionsrang

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, n. 1 dello Statuto speciale di autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato Testo Unico;

Vista la L.R. 7 settembre 1958, n. 23, contenente «Norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione»;

Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 5 gennaio 1959, n. 54;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 658 del 5 aprile 1984, registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 1985, reg. 5 - fgl. 74, con la quale, fra l'altro, è stato istituito il profilo professionale di coordinatore dei servizi di anticamera e portineria - quinta qualifica funzionale;

Vista la L.R. 9 novembre 1983, n. 15;

Visto in particolare l'articolo 27 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 843 del 25 giugno 1987, in corso di registrazione;

Visto il D.P.C.M. 10 giugno 1986;

Ravvisata l'opportunità di emanare norme regolamentari per quanto attiene al concorso pubblico per esami per l'accesso al profilo professionale di coordinatore dei servizi di anticamera e portineria - quinta qualifica funzionale;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2193 di data 5 novembre 1987;

d e c r e t a

— è approvato il regolamento per la determinazione del programma d'esame e della votazione minima richiesta per il superamento del concorso pubbli-

DER PRÄSIDENT

Nach Einsichtnahme in den Art. 4 Z. 1 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Sonderautonomiestatutes;

Nach Einsichtnahme in den mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 10. Jänner 1957, Nr. 3 genehmigten Einheitstext der Bestimmungen betreffend das Statut der Zivilbeamten des Staates;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des Präsidenten der Republik vom 3. Mai 1957, Nr. 686, betreffend Durchführungsbestimmungen zum erwähnten Einheitstext;

Nach Einsichtnahme in das Regionalgesetz vom 7. September 1958, Nr. 23 betreffend «Bestimmungen über die rechtliche Stellung, die Besoldung und die Ordnung der Laufbahnen des Personals der Region»;

Nach Einsichtnahme in die einschlägige mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 5. Jänner 1959, Nr. 54 genehmigte Durchführungsverordnung;

Nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 11. Juli 1980, Nr. 312 betreffend die neue besoldungsrechtlich-funktionelle Ordnung des Zivil- und Militärpersonals des Staates und insbesondere in die Art. 2 und 3;

Nach Einsichtnahme in den Beschluß des Regionalausschusses vom 5. April 1984, Nr. 658, registriert beim Rechnungshof am 9. Mai 1985, Reg. 5, Blatt 74, mit welchem u.a. das Berufsbild eines Koordinators für Vorzimmer- und Pförtnerdienste - V. Funktionsrang - geschaffen wurde;

Nach Einsichtnahme in das Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15;

Nach Einsichtnahme insbesondere in den Art. 27 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5;

Nach Einsichtnahme in den zur Registrierung anstehenden Beschluß des Regionalausschusses vom 25. Juni 1987, Nr. 843;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 10. Juni 1986;

In Anbetracht der Zweckmäßigkeit, eine Verordnung in bezug auf den öffentlichen Wettbewerb nach Prüfungen für den Zugang zum Berufsbild eines Koordinators für Vorzimmer- und Pförtnerdienste - V. Funktionsrang - zu erlassen;

Auf übereinstimmenden Beschluß des Regionalausschusses vom 5. November 1987, Nr. 2193;

v e r f ü g t :

— die Verordnung für die Festsetzung des Prüfungsprogrammes und der erforderlichen Mindestbewertung für das Bestehen des öffentlichen Wett-

co per esami per l'accesso al profilo professionale di coordinatore di servizi di anticamera e portineria - quinta qualifica funzionale:

Art. 1

1) Il programma d'esame per il concorso pubblico per esami per l'accesso al profilo professionale di coordinatore dei servizi di anticamera e portineria - quinta qualifica funzionale - prevede una prova scritta, ed una prova orale.

2) La prova scritta consisterà in un esame di cultura generale tendente ad accertare la preparazione del candidato in relazione alle mansioni che sarà chiamato a svolgere nell'Amministrazione. La stessa sarà adeguata alla cultura ed alla preparazione connessa al possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado e sarà formulata con riguardo ai contenuti anziché alle nozioni.

La prova scritta verterà sui seguenti argomenti:

- *italiano*: con speciale riguardo alle nozioni della grammatica italiana contemplate dai programmi della scuola media inferiore;
- *matematica*: con speciale riguardo ai principi fondamentali della materia e con riferimento alle progressioni e distribuzioni di numeri ed al loro andamento logico;
- *geografia*: con speciale riguardo alla morfologia ed alla posizione dell'Italia nel contesto del continente europeo e con riferimento alla formazione e collocazione di Stati e di Regioni nell'ambito dell'ordinamento geografico internazionale;
- *educazione civica*: con speciale riguardo all'ordinamento della Repubblica Italiana e con riferimento all'ordinamento ed alle competenze della Regione Trentino - Alto Adige.

La prova scritta potrà essere formulata in tutto o in parte sotto forma di tests bilanciati.

Per la prova scritta, ove per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova stessa in un unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'Amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa. Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, gli argomenti oggetto della prova scritta devono essere diversi per ogni gruppo, ma presentare tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza ed a difficoltà.

bewerbes für den Zugang zum Berufsbild eines Koordinators für Vorzimmer- und Pförtnerdienste - V. Funktionsrang - wird genehmigt.

Art. 1

1) Das Prüfungsprogramm für den öffentlichen Wettbewerb nach Prüfungen für den Zugang zum Berufsbild eines Koordinators für Vorzimmer- und Pförtnerdienste - V. Funktionsrang - sieht eine schriftliche Prüfung und eine mündliche Prüfung vor.

2) Die schriftliche Prüfung besteht aus einer Prüfung der Allgemeinbildung, die darauf abzielt, die Ausbildung des Bewerbers in bezug auf die Obliegenheiten festzustellen, die er bei der Verwaltung abwickeln wird. Diese Prüfung wird der Bildung und der Vorbereitung angepaßt, die in Zusammenhang mit dem Diplom einer Mittelschule ersten Grades stehen und auf den Inhalt anstatt auf die Kenntnisse bezogen.

Die schriftliche Prüfung betrifft folgende Fächer:

- *Italienisch*: mit besonderer Berücksichtigung der Kenntnisse der italienischen Sprachlehre, die in den Programmen der unteren Mittelschule vorgeesehen sind;
- *Mathematik*: mit besonderer Berücksichtigung der Grundsätze des Faches und mit Bezug auf die Reihen und Gliederung der Zahlen sowie auf deren logische Folge;
- *Geographie*: mit besonderer Berücksichtigung der Morphologie und der Lage Italiens im Rahmen des europäischen Erdteils und mit Bezug auf die Bildung und Lage von Staaten und Regionen im Rahmen der internationalen geographischen Ordnung;
- *Bürgerkunde*: mit besonderer Berücksichtigung des Aufbaues der italienischen Republik und mit Bezug auf den Aufbau sowie auf die Zuständigkeiten der Region Trentino - Südtirol.

Die schriftliche Prüfung kann ganz oder teilweise in der Form von ausgewogenen Tests formuliert sein.

Was die schriftliche Prüfung betrifft, steht es der Verwaltung frei, falls die Abwicklung der Prüfung in einer einzigen Zeitspanne und an einem einzigen Ort auf Grund der Anzahl der Bewerber nicht möglich sein sollte, durch Auslosung die Bewerber in Gruppen aufzuteilen und immer durch Auslosung jede Gruppe an getrennten Tagen oder zu verschiedenen Zeitpunkten an demselben Tag zur Ablegung der schriftlichen Prüfung vorzuladen.

Falls die Verwaltung von dieser Befugnis Gebrauch macht, müssen die Themen der schriftlichen Prüfung für jede Gruppe unterschiedlich sein, aber was die Länge und Schwierigkeit anbelangt, ähnliche Merkmale aufweisen.

3) Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21/30. La votazione riportata nella prova scritta è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche sui seguenti argomenti:

- nozioni sull'ordinamento della Regione Trentino - Alto Adige;
- adempimenti connessi alla programmazione ed al coordinamento degli addetti ai servizi di anticamera e portineria;
- diritti e doveri dell'impiegato.

Essa consisterà in un colloquio tendente ad accertare l'idoneità e la maturità del candidato in relazione alle mansioni che dovrà svolgere nell'Amministrazione.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione minima di almeno 18/30.

4) La votazione definitiva è stabilita dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale.

Art. 2

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al D.P.G.R. 5 gennaio 1959, n. 54 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 5 novembre 1987

Il Presidente
BAZZANELLA

Registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1988, Registro 5, Foglio 180 - *Federici*

ANNO 1988

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 1988, n. 41/A

Assegnazione della sede segretariale del Comune di Egna alla II classe

3) Zur mündlichen Prüfung werden die Bewerber zugelassen, die bei der schriftlichen Prüfung die Note von mindestens 21/30 erzielt haben. Die bei der schriftlichen Prüfung erhaltene Note wird dem Bewerber bei der Vorladung zur mündlichen Prüfung mitgeteilt.

Die mündliche Prüfung betrifft außer den Fächern der schriftlichen Prüfung und den Themen der praktischen Prüfung auch folgende Fächer:

- Grundkenntnisse über den Aufbau der Region Trentino - Südtirol;
- Handlungsweise in Zusammenhang mit der Programmierung und Koordinierung der Tätigkeit der Gehilfen für Vorzimmer- und Pfortnerdienste;
- Rechte und Pflichten des Angestellten.

Die mündliche Prüfung besteht aus einem Kolloquium, das darauf abzielt, die Eignung und die berufliche Reife des Bewerbers in bezug auf die Obliegenheiten festzustellen, die er bei der Verwaltung abwickeln wird.

Die mündliche Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn der Bewerber die Mindestnote von 18/30 nicht erzielt.

4) Die endgültige Bewertung wird durch die Summe der bei der schriftlichen Prüfung und bei der mündlichen Prüfung erzielten Noten gebildet.

Art. 2

Wofür in dieser Verordnung nichts vorgesehen ist, werden, soweit anwendbar, die Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten des Regionalausschusses vom 5. Jänner 1959, Nr. 54 und der nachfolgenden Änderungen befolgt.

Dieses Dekret wird dem Rechnungshof zur Registrierung zugeleitet und im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 5. November 1987

Der Präsident
BAZZANELLA

Registriert beim Rechnungshof am 2. Mai 1988, Register 5, Blatt 180 - *Federici*

JAH 1988

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSCHUSSES vom 22. April 1988, Nr. 41/A

Zuteilung des Sekretariatssitzes der Gemeinde Neumarkt zur II. Klasse